



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Prot. n° 9101/S.01.04.04/4

23 LUG 2010

ai DIRIGENTI dei servizi I e III

p.c. agli ORGANISMI DI SPETTACOLO  
DAL VIVO

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Circolare applicativa sull'erogazione delle anticipazioni 2010 a favore delle attività liriche e musicali, attività di danza, attività circensi e di spettacolo viaggiante a seguito della entrata in vigore della legge 29 giugno 2010, n. 100 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64.**

Com'è noto, l'art. 4 (disposizioni in materia di attività culturali) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, così come convertito dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, dispone che *“dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito”*. L'art. 8 della stessa legge reca inoltre abrogazione delle norme di legge in tema di acconti.

Le disposizioni poste dai DD.MM. 8 novembre 2007, 9 novembre 2007 e 20 novembre 2007 già prevedevano che *“ai sensi della vigente normativa, il Direttore generale può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma”*.

La norma di legge, pertanto, facoltizza l'Amministrazione a liquidare somme in misura che può arrivare già dal presente anno all'80% sui contributi ancora da erogare, prendendo in considerazione come base di calcolo l'ultimo contributo assegnato. Alla data della presente direttiva, per i settori dello Spettacolo dal vivo per i quali sono già intervenute le assegnazioni 2010 (attività liriche e musicali, attività di danza, attività circensi e di spettacolo viaggiante), la predetta base di calcolo dell'anticipazione è costituita dal contributo assegnato per l'anno 2010 con decreto dello scrivente (ultimo contributo assegnato).

Le disposizioni dei DD.MM., tuttora vigenti, concernenti l'adozione eventuale di *garanzie in relazione all'anticipata liquidazione* sono state poste a tutela dell'Amministrazione, come già illustrato in precedente direttiva del 22 febbraio 2010. In attesa della definizione di nuove garanzie più idonee a tutelare l'Amministrazione, e sino a nuova direttiva in materia, si stabiliscono, qui di



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

seguito, i criteri di applicazione delle norme sulle anticipazioni per le attività liriche e musicali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante **per il corrente anno 2010**:

### CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLE NORME :

Gli organismi ai quali la Direzione generale è autorizzata a liquidare l'anticipazione sino all'80% - al netto delle anticipazioni già eventualmente erogate - si individuano in quelli che:

- a) risultino assegnatari del contributo 2010 e abbiano presentato - anche contestualmente alla istanza di contributo 2010 - domanda di acconto, o presentino domanda di anticipazione ai sensi della legge n. 100/2010 (Vedi allegato) ;
- b) siano stati destinatari di contributi per almeno due degli anni 2007, 2008, 2009, avendo ottenuto sovvenzioni anche a titolo diverso dello stesso settore della musica, o della danza (es. : fino al 2007 per la promozione e successivamente per l'organizzazione di festival o altro), e non abbiano rinunciato per i medesimi due anni ai contributi assegnati;
- c) abbiano regolarmente documentato l'attività degli anni 2007 e 2008 mediante la completa compilazione delle apposite modulistiche, ed abbiano inviato per il 2009 quantomeno una dettagliata relazione artistica dell'attività svolta;
- d) non risultino destinatari di provvedimenti di revoca di contributi nel triennio precedente;
- e) non risultino destinatari, nel 2010, di un contributo inferiore al 50% rispetto a quello assegnato nel 2009;
- f) se enti pubblici, abbiano trasmesso la delibera di assunzione della spesa.

Verrà effettuato dai servizi I e III in indirizzo - contestualmente alla liquidazione - il controllo delle dichiarazioni attestanti la regolarità contributiva dei singoli anni predetti, nonché complessiva, dell'organismo mediante richiesta diretta dell'Amministrazione all'Enpals.

Con specifico riferimento ai **concorsi musicali** che si svolgono con cadenza non annuale, la regolarità dei consuntivi deve riferirsi, ovviamente alle ultime due edizioni del concorso per le quali è stato assegnato il contributo.

I servizi in indirizzo daranno priorità, nella liquidazione, agli organismi che non abbiano ancora fruito della anticipazione del 50 %.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Salvatore Nastasi)